

addì 28 Marzo 1972

presso l'Ufficio del Lavoro e della M.O., alla presenza del Geom. Sergio Stanzani

t r a

la ditta SITMA, rappresentata dai contitolari Balestrazzi Aris e Tassi assistiti dal Dr. S. F. Baldini dell'A.P.I. di Modena

e

le maestranze dipendenti rappresentate dal C.d.F. nelle persone dei Sigg.ri Venturi, Franchini, Massanelli, Zanni, Venturelli e Borghi assistiti dai Sigg. ri Pavese GiaPiero della FIOM, Malavotti Gianfranco della fim, Parenti Angiolino della UILM, è stato raggiunto il seguente accordo:

- PREMIO DI PRODUZIONE il premio di produzione in atto viene elevato a £. 80 orarie a decorrere dal 1° Luglio 1972, a £. 90 orarie a decorrere dal 1° Luglio 1973. Detto premio verrà corrisposto su tutti gli istituti contrattuali.
- SUPERMINIMO AZIENDALE A tutti i lavoratori verrà garantito a far tempo dal 1.6.72 un superminimo aziendale che non potrà essere inferiore a £. 20 orarie; Detto minimo verrà elevato a £. 30 a decorrere dal 1.1.73. Nessun aumento verrà portato a quei lavoratori che già usufruiscono di superminimi pari o superiori alle misure citate.
- INQUADRAMENTO CATEGORIALE A decorrere dal 1.1.72 l'azienda si impegna a non inquadrare più alcun lavoratore in 4° Cat. ed a passare conseguentemente in 3° Cat. i lavoratori ivi inquadrati. Detti lavoratori dopo un periodo non superiore a 14 Mesi avranno diritto al passaggio in 2° Cat. Lo stesso parcheggio di 14 mesi verrà usato per i nuovi assunti che fossero inquadrati in 3° Cat. La permanenza in 3° Cat. non avrà viceversa un limite di tempo per i lavori di facchinaggio, pulizia e imballaggio. Sempre a far tempo dal 1.1.72 i lavoratori inquadrati in 3° Cat. vengono passati alla 2°. I lavoratori inquadrati in 2° Cat. vengono passati in 1° Cat. secondo i seguenti tempi e le sottosegnate aliquote percentuali:

25%	dal	1.1.72
25%	dal	1.10.72
25%	dal	1.6.73
25%	dal	1.5.74

I nominativi ~~xxxx~~ da inserire nei vari scaglioni verranno concordati tra Direzione e Consiglio di Fabbrica. Tutti i passaggi di categoria verranno effettuati senza operare assorbimenti.
- CONSIGLIO DI FABBRICA La Direzione riconosce il Consiglio di Fabbrica come agente contrattuale a livello aziendale.
- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Si conviene che dei provvedimenti disciplinari adottati dalla Direzione nell'arco di tempo che va dal Dicembre '71 al Marzo '72 non si terrà conto ai fini della recidiva.
- AMBIENTE DI LAVORO
  - a - Si concorda tra la Direzione e la RAS che tecnici designati dalla RAS accedano agli ambienti di lavoro indicati espressamente di volta in volta da questi ultimi per effettuare gli opportuni accertamenti della presenza di agenti nocivi.

./.

- b - La RAS comunicherà per iscritto all'azienda il nominativo dei tecnici e dell'eventuale Ente di appartenenza da loro scelti per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al precedente punto a-, indicando altresì la data della visita con un preavviso di almeno 48 ore.
  - c - I tecnici di cui al punto b- prima del loro ingresso in azienda dovranno fornire alla Direzione una dichiarazione scritta di esonero da ogni forma di responsabilità civile e penale per incidenti o inconvenienti di qualsiasi natura dovessero verificarsi durante la loro permanenza presso lo stabilimento.
  - d - alle rilevazioni hanno facoltà di presenziare persone incaricate dalla Direzione.
  - e- alle rilevazioni potrà assistere il delegato di reparto o altro lavoratore designato dal Consiglio di Fabbrica.
  - f - Le visite dovranno essere effettuate in modo da non arrecare, in via di massima, alcun intralcio al normale svolgimento dell'attività produttiva dell'azienda.
  - g - Le RAS consegnerà alla Direzione copia delle risultanze degli accertamenti effettuati dai tecnici di cui al punto precedente, punto b-.
  - h - Non potranno, in alcuna forma essere ~~fix~~ diffuse notizie attinenti i processi di produzione e, comunque, la struttura tecnico-~~produttiva~~ organizzativa dell'azienda di cui si ~~via~~ venuti a conoscenza in occasione delle visite. Un impegno in tal senso corredato dalla previsione di specifiche responsabilità civili e penali da parte dei singoli interessati - dovrà essere assunto per iscritto nei confronti dell'azienda dai tecnici di cui al precedente punto b-, prima del loro ingresso in stabilimento.
  - i - Le risultanze degli accertamenti compiute dai tecnici di cui al precedente punto b- saranno oggetto di esame tra la RAS assistite dai tecnici di cui sopra e la Direzione assistita dai propri tecnici. In tale occasione saranno altresì oggetto di esame congiunto suggerimenti concernenti le iniziative destinate al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ambientali.
  - l - L'azienda metterà a disposizione dell'Ente Sanitario un locale adeguato all'interno dello stabilimento per effettuare una intervista ~~tra~~ tra "Assistenti sanitari" e ognuno dei dipendenti (anche nuovi assunti).  
I lavoratori saranno intervistati giorno per giorno secondo modalità che saranno concordate tra la RAS ed un rappresentante della Direzione.  
L'assenza dal lavoro per il tempo strettamente necessario sarà retribuito a tutti gli effetti. Qualora si presentasse la necessità di intervistare più volte la stessa persona, le successive interviste dovranno essere concordate in seguito.
  - m - Si conviene che, qualora l'azienda decidesse di modificare gli impianti esistenti e di introdurre nuovi macchinari le parti si incontreranno preventivamente per evitare che le innovazioni portino all'insorgere di nocività nell'ambiente di lavoro.
  - n - Verranno istituiti dei registri che consentano di seguire l'evolversi della situazione relativa all'ambiente di lavoro e in particolare:
    - 1 Registro dei dati ambientali quantità di polvere, di gas; di fumo, di calore, turni, rumorosità, illuminazione etc....
    - 2 Registro dei dati biostatistici disturbi che si verificano tra i lavoratori per quanto riguarda il tipo di malattia o di infortunio e il posto di lavoro occupato, l'orario fatto la durata del rapporto di lavoro, l'età etc....
    - 3 Libretto personale sanitario
  - o - Le visite mediche preventive periodiche dei singoli operai saranno effettuate presso l'Ente prescelto dai lavoratori. L'azienda a tal fine concederà dei permessi retribuiti ai lavoratori nella misura di 250 ore annue complessive non cumulabili. Il monte ore dovrà essere
- ./.

adeguatamente modificato qualora si verificassero sensibili variazioni dell'organico aziendale.

per quanto riguarda il tempo impiegato dal lavoratore per le visite faranno fede i cartellini rilasciati dall'Ente. L'onere a carico dell'azienda per quanto riguarda le visite mediche e i rilievi ambientali verrà quantificato con un esame tra le parti non a pena in possesso delle tariffe praticate dall'Ente prescelto.

- 7 - DECORRENZA E DURATA Il presente accordo decorre dalle date previste nei singoli articoli e per quanto riguarda gli art. 1 e 2 (Premio di Produzione e Superminimo Aziendale) scadrà il 31/12/1973.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Seguono le firme).-



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

